

venienti Lettere consegnarle ai Militari, ma farle tenere alla Posta Militare di Campagna.

Secondo. Che resta proibito a chiunque di qualsivoglia grado, e condizione di ricevere dai suespressi Militari le Lettere per recarle agli Uffizj Civili delle poste, ed a tal proibizione sono specialmente soggetti quei tali, che in qualche luogo di questa Città ricevono Lettere per poi recarle ai Regi Uffizj Postali.

Terzo. Chiunque contravvenisse ad un tale divieto sarà punito rigorosamente ad arbitrio della Regia Delegazione secondo le circostanze de' casi.

Quarto. In derivazione poi di altra commissione della prelodata E. S. si rende egualmente noto per regola di chiunque, che nessuno di questi abitanti, e del Territorio debba somministrare cosa alcuna in credenza ad Individui Militari, in qualunque grado essi siano collocati, senza la saputa dei Colonelli Comandanti dei rispettivi Reggimenti.

Quinto. Se taluno non ostante la presente diffidazione facesse credenza a detti Militari dovrà imputare a se stesso la colpa di non poter essere soddisfatto del suo avere, ed oltre a ciò sarà castigato per l'innobbedienza.

Il presente avviso sarà stampato, pubblicato, ed affisso ai luoghi soliti di questa Città,